



Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE**

Ufficio III

Ai rappresentanti delle OO.SS del

Corpo di Polizia Penitenziaria

Area Negoziati Dirigenti di Polizia Penitenziaria

Comparto Funzioni Centrali

Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Dirigenza Area Funzioni Centrali

LORO SEDI

Oggetto: Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico.
Disposizioni operative.

Si trasmette, per opportuna informativa, la ministeriale n.0045758.1U dell' 8 ottobre 2021, concernente la materia in oggetto indicata.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Liliana/Delle Chiaie

VISTO: il Capo della Sezione Responsabile dell'istruttoria dott. Cosimo Dellisanti



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
*Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei
Provvedimenti del Giudice Minorile*



Ai Sigg.ri Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile

Al Sig.ri Direttori degli Istituti penali per i minorenni

Ai Sigg.ri Dirigenti degli Uffici
Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna

Ai Sigg.ri Dirigenti degli Uffici
Distrettuali di Esecuzione Penale Esterna

LORO SEDI

e, p.c.

Al Sig. Capo Dipartimento

Al Sig. Vice Capo Dipartimento

Al Sig. Direttore Generale
per l'Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova

SEDE

OGGETTO: disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico.

Il decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021) ha modificato il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, estendendo l'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (cd. "green pass") e prevedendo, a far data dal prossimo 15 ottobre e fino alla cessazione dello stato di emergenza (fissato al 31 dicembre c.a.), l'obbligo per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19, attestante le seguenti condizioni:

- 1) avvenuta vaccinazione anti SARS-Cov-2, al termine del prescritto ciclo;
- 2) avvenuta guarigione da COVID-19 disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- 3) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Il predetto obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o istituzionali che per lo svolgimento della propria attività hanno diritto di accesso presso gli Uffici e Servizi senza preventiva autorizzazione. In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. In tale categoria devono essere ricompresi anche i familiari dei soggetti detenuti o arrestati che accedono per lo svolgimento di colloqui.

Sono esclusi dall'osservanza delle predette disposizioni unicamente i soggetti dichiarati esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione rilasciata secondo i criteri definiti dalle circolari del ministero della salute n. 35309 e 35444 rispettivamente del 4 e 5 agosto 2021. In tali casi, all'atto dell'accesso, l'interessato dovrà esibire la certificazione, priva dei dati sensibili (es. motivazione clinica della esenzione), all'uopo predisposta e rilasciata. Si rappresenta che la circolare del Ministero della Salute n. 43366 del 25 settembre 2021 ha prorogato la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 sino al 30 novembre 2021.

Il personale in possesso di certificazione verde COVID-19 ovvero dichiarato esente deve, in ogni caso, continuare a rispettare le misure di prevenzione e ad osservare tutte le precauzioni precedentemente adottate per limitare la diffusione del contagio (distanziamento sociale, corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in dotazione, igiene delle mani, etc.). Inoltre, non vengono meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19, dovendo immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze.

Il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ovvero risulti privo della stessa al momento dell'accesso al luogo di lavoro, dovrà essere considerato assente ingiustificato, fino alla data di presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Tale situazione non comporterà conseguenze disciplinari e sarà garantito il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Le giornate di assenza ingiustificata sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti; non sarà, pertanto, dovuta la retribuzione e ogni altro compenso o emolumento di carattere fisso e continuativo comunque denominato, né di carattere accessorio, indennitario o previdenziale. Il relativo periodo non potrà essere computato ai fini della anzianità di servizio né per la maturazione di avanzamenti o progressioni economiche.

Le Direzioni di appartenenza daranno comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato per le attività di competenza in materia di trattamento economico e a questo Dipartimento per la trascrizione sullo stato matricolare del dipendente.

Va chiarito, sul punto, che al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 non potrà in alcun modo conseguire lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente in modalità agile (cd. "smart working"), traducendosi tale possibilità in una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli altri dipendenti.

L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Il Dirigente/Direttore di Ufficio o Servizio - individuato come tale ex D.Lgs 81/08 - dovrà, pertanto, impartire disposizioni organizzative idonee a verificare il possesso della certificazione verde, sia per la propria sede che per le strutture territorialmente competenti ove la Direzione non sia destinataria delle responsabilità datoriali. Il datore di lavoro potrà, con atto formale, individuare, il

soggetto delegato ai controlli che, a sua volta, disporrà del proprio personale per la migliore organizzazione del servizio.

Presso gli Uffici e i Servizi ove è presente un contingente di Polizia Penitenziaria, il delegato ai controlli potrà essere individuato nella persona del Comandante del Reparto o del Responsabile dell'Area Sicurezza.

Con apposito DPCM in corso di pubblicazione saranno adottate, ai sensi del novellato art. 9 quinquies, comma 5, D.L. 52/2021, le linee guida per la omogenea definizione da parte dei singoli datori di lavoro delle modalità organizzative delle verifiche. In tale documento saranno fornite indicazioni di dettaglio ed integrative su tutti gli aspetti disciplinati dalla presente circolare.

Le verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19 dovranno essere, ove possibile, effettuate prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Per il personale che accede presso le Amministrazioni per svolgere a qualsiasi titolo attività lavorativa, formativa, o di volontariato, le verifiche andranno disposte anche dai rispettivi datori di lavoro.

È doveroso segnalare che l'articolo 1, comma 5 D.L. 127/2021 prevede la possibilità di organizzare le verifiche anche "a campione".

La scelta di tale ultima modalità va rimessa alla discrezionalità dei singoli Dirigenti/Direttori e va motivata in ragione delle peculiarità dell'Ufficio e/o del Servizio interessato. Come indicazione di carattere generale si può ritenere che la verifica "a campione" possa essere adottata, quale modalità organizzativa, preferibilmente presso quegli Uffici e Servizi ove non sia strutturato un accesso presidiato, oppure laddove non siano già stati individuati dei referenti per la sicurezza della struttura.

In considerazione delle caratteristiche di residenzialità e semi-residenzialità di alcune strutture minorili (Istituti Penali Minorili, CPA, Comunità e CDP), la prioritaria esigenza di tutela della salute pubblica, si ritiene che presso tali strutture non debba essere adottata la modalità di controllo a campione, salvo particolari casi di necessità e urgenza adeguatamente motivati, ovvero qualora il controllo capillare all'accesso pregiudichi il buon andamento delle attività di servizio.

Al fine di facilitare le attività di verifica e controllo sono allo studio modalità di interconnessioni tra le banche dati del personale delle Amministrazioni Pubbliche e il Ministero della Salute. In fase di prima applicazione, per assicurare comunque l'effettività del controllo, le SS.LL. dovranno dotarsi di idoneo apparato hardware, su cui installare l'applicazione denominata "VerificaC19" già disponibile gratuitamente sugli store.

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 dovrà essere effettuato con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 10 D.L. n. 52/2021, così come modificato dal DPCM 10 settembre 2021 e successive modifiche ed integrazioni. Le attività di controllo, soprattutto qualora effettuate a campione, dovranno essere adeguatamente documentate.

In questo contesto vale la pena evidenziare che il datore di lavoro non può richiedere al dipendente, all'atto del controllo, copia della certificazione ovvero la comunicazione, anche su base consensuale, della data di scadenza, né può conservare tali dati, venendosi a configurare, in caso contrario, una violazione della vigente disciplina in materia di protezione di dati personali.

Il personale dovrà essere informato che i propri dati saranno trattati nel rispetto dell'articolo 14 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati") con le modalità previste in una specifica informativa. Si rende disponibile il modello di informativa nel portale intranet <http://dgm.c.giustizia.it/>, nella sezione "Privacy e Trattamento Dati".

La novella normativa introduce anche un meccanismo sanzionatorio, stabilendo che l'accesso in violazione delle suddette disposizioni è punito con la sanzione amministrativa della ammenda da euro 600 ad euro 1500 (art. 4 DL 23 marzo 2020). Il datore di lavoro dovrà, pertanto, individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni, oltre che della conseguente trasmissione degli atti al Prefetto per l'irrogazione delle relative sanzioni. Le medesime sanzioni sono previste anche a carico del datore di lavoro in caso di mancato rispetto delle prescrizioni sul controllo ovvero in caso di mancata adozione delle necessarie misure organizzative, o se dovesse consentire l'accesso dei soggetti sprovvisti di *green pass*.

Per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento sulla tematica, si confermano i recapiti dell'Unità di crisi istituita presso questo Dipartimento, così come modificata ed integrata con ordine di servizio n. 39 del 17 settembre 2021 trasmesso con nota n. 42106.U del 20 settembre 2021.


Le SS.LL. sono pregate di rispettare e far rispettare i suddetti obblighi di legge, adottando le disposizioni organizzative per la puntuale ottemperanza degli stessi nelle sedi proprie e/o dipendenti, dando assicurazione a questo Dipartimento sull'esatto adempimento di quanto disposto.

Per ogni utilità si allega la modulistica appositamente predisposta:

1. comunicazione ai fornitori;
2. conferimento di delega;
3. informativa sul trattamento dei dati.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Direttore Generale
Giuseppe Cacciapuoti





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Spett.le _____

OGGETTO: verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del personale che accede presso _____

Come noto, il decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021 ha modificato il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introducendo per l'accesso nei luoghi di lavoro pubblici e privati l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (*green pass*), a far data dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre c.a. (termine di cessazione dello stato di emergenza).

Tale obbligo non investe solamente il personale di questa pubblica amministrazione ma anche tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la loro attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche.

Per questo motivo, anche il personale di codesta Spett.le _____ per svolgere presso questa sede la propria attività di _____ come da contratto/accordo/autorizzazione _____ sottoscritto tra _____ dovrà essere in possesso di certificazione verde COVID-19 ovvero di certificazione di esenzione rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del ministero della salute 4 agosto 2021.

La verifica del rispetto delle prescrizioni sopra richiamate è affidata dalla suddetta normativa sia alla S.V., quale datore di lavoro del personale di diretta dipendenza, che alla scrivente Direzione in qualità di dirigente della sicurezza aziendale di questo Ufficio/Servizio.

Pertanto codesta spett.le _____ è invitata a destinare per lo svolgimento delle attività di cui al succitato contratto, esclusivamente il personale che sia in regola con le richiamate certificazioni di legge. Qualora non lo fosse, ne sarà inibito l'accesso in questa struttura con conseguente necessità di provvedere alla sua immediata sostituzione al fine di dare corretto adempimento agli obblighi contrattuali.

Si precisa che il possesso di certificazione abilitante all'accesso presso la struttura non dispensa dal rispettare le misure di prevenzione quali il distanziamento, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in dotazione, l'igiene delle mani ed il rispetto di tutte le precauzioni emanate per limitare la diffusione del contagio.

Il personale che accede presso questa sede è tenuto a prendere visione delle disposizioni organizzative appositamente emanate. I dati personali saranno trattati nel rispetto dell'articolo 14 del Regolamento UE679/2016, con le modalità previste nella specifica informativa allegata alla presente.

Il Dirigente _____



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Il Dirigente delegato alla sicurezza aziendale

DELEGA DI FUNZIONI AI FINI DELLA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DEL PERSONALE DEL _____

Il sottoscritto _____,
nato a _____, il _____, in qualità di
Dirigente delegato per la sicurezza aziendale del _____ con sede in _____,
tel. _____, e-mail _____, in carica *pro tempore*,

VISTO l'art. 9-*quinquies*, comma 5, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1 D.L. 21 settembre 2021, n. 127;

Ritenuta la necessità di individuare con atto formale i soggetti incaricati del controllo delle Certificazioni verdi COVID-19 (cd. "green pass") oltre che dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui all'art. 9 *quinquies*, commi 1 e 2, D.L. 22 aprile 2021, n. 52;

CONFERISCE A

Nome _____, Cognome _____,
_____ nato a _____,
il _____, (C.F. _____), in qualità di,
nei termini di seguito riportati, apposita

DELEGA DI FUNZIONI

**Art. 1
(Oggetto)**

1. Il Dirigente delegato alla sicurezza aziendale conferisce al soggetto individuato quale suo delegato, il potere di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del personale in servizio presso _____ con sede in _____, nonché da parte del personale che, a qualsiasi titolo, presta attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni, per consentire l'accesso giornaliero presso la sede di questo _____, attraverso le procedure individuate secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il delegato _____ potrà, con atto formale, individuare personale da egli dipendente a consultare, previa richiesta di esibizione, e verificare la regolarità della certificazione verde o delle altre certificazioni previste per legge impedendo l'accesso ai soggetti che ne risultino privi.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ *Il Dirigente delegato alla sicurezza aziendale*

3. Al delegato sono conferite a tal fine le facoltà e i poteri di organizzazione e gestione necessari in relazione alla specifica natura della funzione delegata.
4. Il delegato, o personale da egli individuato per la specifica attività, avuta notizia di una accertata violazione delle norme previste dal D.L. 127/21, provvederà a contestare la stessa al trasgressore, trasmettendo i relativi atti al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 8 dell'art. 1 del D.L. 127/21. Inoltre, darà contestualmente comunicazione al sottoscritto dirigente delegante per la valutazione sull'eventuale avvio del procedimento disciplinare secondo il rispettivo ordinamento.

Art. 2 *(Effetti della delega)*

1. Il dirigente per la sicurezza aziendale riconosce come efficaci e vincolanti tutti gli atti posti in essere dal delegato in base alla presente delega di funzioni.
2. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al dirigente per la sicurezza aziendale in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
3. La delega di funzioni dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha accesso nel contesto della verifica e in conformità alla normativa in tema di *privacy*.

Art. 3 *(Durata)*

1. La presente delega di funzioni è valida dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, con possibilità di proroga.

Data

Il Dirigente per la sicurezza aziendale



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Il Dirigente delegato alla sicurezza aziendale

**Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 del personale del _____
(Art. 14 del Regolamento UE 679/2016)**

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati del personale del _____ interessati dall'attività di verifica del certificato verde COVID-19, prevista dall'art. 9 *quinquies* del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, mediante il controllo sulle certificazioni verdi, sia in forma cartacea che digitale, attraverso dispositivi informatici messi a disposizione dall'Amministrazione.

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente delegato per la sicurezza aziendale *[Inserire nome e cognome]* dell'Ufficio/Servizio/Istituto *[Inserire denominazione Ufficio]*, con sede *[Inserire indirizzo]*, tel. *[Inserire recapito telefonico]*, e-mail *[Inserire indirizzo di posta elettronica]*, in carica *pro tempore*, in qualità di soggetto che effettua le verifiche.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: *[Inserire indirizzo, e-mail]*.

3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte del Datore di Lavoro ex D.Lgs 81/08 o loro delegati, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. "Green Pass") in corso di validità, del personale delle amministrazioni pubbliche e che a qualsiasi titolo presta attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, per consentire agli stessi l'accesso giornaliero nella sede ove prestano servizio.

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita dall'art. 9-*quinquies* del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Il Dirigente delegato alla sicurezza aziendale

4. Categorie di dati trattati

Nell'ambito del processo di verifica dei certificati verdi COVID-19, saranno trattati esclusivamente dati del personale delle amministrazioni pubbliche e che a qualsiasi titolo presta attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche per i quali è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica.

Più in particolare, saranno trattati:

- dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, codice fiscale, tipologia di personale (dipendente o non dipendente) e l'Ufficio o Servizio presso cui viene prestato il servizio;
- dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, relativi all'esito della verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità.

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali

I dati personali del personale oggetto di trattamento sono quelli già presenti nel sistema informativo dell'anagrafica del personale dipendente a disposizione del Titolare. I dati personali del personale che accede al altro titolo nella sede di lavoro, oggetto di trattamento, sono quelli già presenti nelle autorizzazioni rilasciate per autorizzare l'accesso nella sede dell'Ufficio o Servizio.

Le informazioni relative all'esito del possesso in corso di validità del certificato sono ottenute dall'interazione con la App "VerificaC19" che è l'app ufficiale del governo italiano, sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per l'Emergenza COVID-19, per abilitare gli operatori alla verifica della validità e dell'autenticità delle "Certificazioni verdi COVID-19" prodotte in Italia dalla piattaforma nazionale "DGC" del Ministero della Salute e dei "Certificati europei digitali COVID" ("EU Digital COVID Certificate") rilasciati dagli altri stati membri dell'Unione Europea. L'app è sviluppata e rilasciata nel pieno rispetto della protezione dei dati personali dell'utente e della normativa vigente, in particolare del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, nonché delle specifiche tecniche europee "Digital COVID Certificate" approvate dall'"eHealth Network" dell'Unione Europea.

6. Modalità di trattamento

I dati saranno trattati in modalità automatizzata, attraverso l'interconnessione con l'app "VerificaC19" che consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli "EU Digital COVID Certificate" attraverso la lettura del codice "QR" del certificato. Non prevede la memorizzazione o la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate. La app, infatti, effettua la verifica in modalità offline ovvero senza invocare un servizio di un sistema remoto nel momento in cui viene utilizzata. La verifica dell'autenticità del certificato presuppone che la app possa



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ *Il Dirigente delegato alla sicurezza aziendale*

accedere almeno una volta al giorno al backend della piattaforma nazionale “DGC”, collegato al gateway europeo (DGCG), dove sono rese disponibili tutte le chiavi pubbliche utilizzate per firmare gli “EU Digital COVID Certificate” emessi.

Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati e si articola nelle seguenti fasi:

- il soggetto che deve verificare la certificazione chiede all’utente di mostrare il QR code del suo certificato;
- utilizzando la app viene letto il QR code e ne viene verificata l’autenticità utilizzando la chiave pubblica di firma del certificato;
- una volta decodificato il contenuto informativo della Certificazione verde COVID-19 o dell’“EU Digital COVID Certificate” la app mostra le informazioni principali in esso contenute:
- nome, cognome e data di nascita dell’intestatario del certificato;
- validità del certificato;
- la validità del certificato viene verificata rispetto alle date in esso contenute e alle regole in vigore in Italia per le “Certificazioni verdi COVID-19”;
- il soggetto incaricato procede alla verifica a vista della corrispondenza dei dati anagrafici dell’intestatario mostrati dalla app “VerificaC19” eventualmente confrontandoli con quelli di un documento di identità mostrato dall’interessato;
- gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, restituiti dalla app, non saranno in alcun modo conservati nei sistemi informativi del Ministero della Giustizia;
- i dati relativi al personale in servizio saranno trascritti e custoditi adottando specifiche misure di sicurezza per la conservazione, atte anche ad evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali la perdita, usi illeciti o non corretti dei dati ed accessi non autorizzati.

7. Destinatari della comunicazione dei dati

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal datore di lavoro a soggetti terzi.

8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.

9. Periodo di conservazione dei dati personali

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato da parte del datore di lavoro o suo delegato che effettua la verifica, alcun esito delle verifiche circa il possesso o meno di una certificazione verde COVID-19,



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ *Il Dirigente delegato alla sicurezza aziendale*

salvo quanto necessario per garantire i procedimenti connessi alle assenze ingiustificate a carico dei lavoratori da cui consegue la mancata corresponsione della retribuzione e di altro compenso o emolumento comunque denominato.

I dati personali comuni del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche e di coloro i quali a qualsiasi titolo accedono agli Uffici e Servizi dell'amministrazione per prestare attività lavorativa o di formazione o di volontariato, utilizzati ai fini della verifica e già presenti nei contratti o nelle autorizzazioni all'accesso alle strutture, continueranno ad essere conservati nei sistemi del Ministero della Giustizia.

10. Dati di navigazione e cookie di sessione

L'uso di dispositivi informatici dove è installata la app VerificaC19 è strettamente limitato agli usi necessari a consentire la verifica.

I cookie di sessione utilizzati saranno esclusivamente quelli dedicati al funzionamento della app. Non saranno previste l'installazione di cookie di terze parti e nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito.

11. Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

- a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare:
 - la conferma dell'esistenza dei dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento;
 - la logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati;
 - il periodo di conservazione;
- b) il diritto di rettifica (art. 16);
- c) il diritto alla cancellazione (art. 17);
- d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18);

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti.

12. Diritto di Reclamo



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Il Dirigente delegato alla sicurezza aziendale

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

13. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.